

(N. 1635)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1981

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese ed esclusione dall'imposta locale sui redditi delle piccole imprese

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Nelle dichiarazioni programmatiche del Governo venne precisato che in contemporaneità ed in coerenza con la manovra sull'IRPEF per il 1981 e 1982, compiuta per compensare il drenaggio fiscale soprattutto per le fasce di reddito medie e basse, sarebbe stata adottata una misura di rivalutazione dei cespiti delle imprese soprattutto per attenuare gli effetti derivanti dall'operare dell'imposizione sui redditi di impresa in presenza di elevati tassi di inflazione.

L'unito disegno di legge è assegnato all'obiettivo di correggere queste distorsioni, nei limiti imposti dall'esigenza di contenere la dilatazione del disavanzo pubblico e di tenere conto dello squilibrio esistente nella

distribuzione del carico tributario fra i vari fattori (soprattutto lavoro e capitale) che concorrono alla produzione del reddito di impresa.

2. — In contesto inflazionistico ed in base alle leggi vigenti, il sistema di imposizione sui redditi d'impresa, come il sistema fiscale nel suo complesso, tende ad allontanarsi dalla razionalità desiderabile e dalla capacità contributiva effettivamente espressa nelle diverse fattispecie. Questa tendenza si manifesta in varie forme.

In base alle leggi vigenti, il volume degli ammortamenti utilizzabile per il calcolo del reddito d'impresa imponibile è costantemente pari al costo storico degli investimenti

e non variabile in corrispondenza delle variazioni del livello generale dei prezzi, dei costi di rimpiazzo, eccetera.

Durante il processo di ammortamento, ad ogni incremento del livello dei prezzi corrisponde così una riduzione del valore reale delle quote di ammortamento da stanziare.

Dato che le quote di ammortamento stanziare riducono il reddito imponibile, e di riflesso l'onere tributario, all'incremento del saggio di inflazione corrisponde, per effetto del sistema di contabilità a costi storici, un incremento del saggio di imposizione e dunque una diminuzione del reddito disponibile dopo l'imposta.

In contesto inflazionistico, l'intensità delle distorsioni provocate dall'uso del sistema di contabilità a costi storici dipende da vari elementi, quali il settore industriale nel quale l'impresa opera, la composizione e l'età dei beni utilizzabili nel processo produttivo, le condizioni del mercato, la struttura tecnologica, eccetera.

In generale, gli effetti distorsivi sono maggiori in un'impresa che ha elevati investimenti industriali ed un ciclo produttivo molto lungo.

Inoltre, a parità di capitale fisso, di ciclo produttivo, eccetera, la maggiore imposta dovuta all'inflazione per insufficienza degli stanziamenti delle quote di ammortamento ha un'incidenza decrescente al crescere del reddito disponibile prima dell'imposizione: è, dunque, regressiva. *Coeteris paribus*, l'imposta inflazionistica colpisce più gravemente le imprese che hanno minori redditi. In questo modo, il sistema di imposizione tende ad allontanarsi dalla capacità contributiva effettivamente espressa nelle diverse fattispecie.

Analoghi effetti distorsivi si registrano considerando i risultati cui dà luogo il sistema di contabilità a costi storici in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate con la cessione dei beni d'impresa.

Anche a questo proposito, si nota che il confronto del prezzo di cessione con l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto fa emergere plusvalenze monetarie e non reali; anche a questo proposito, si nota che l'incidenza dell'imposta inflazionistica cresce col

crescere dell'intervallo tra acquisto e realizzo, eccetera.

3. — Uno strumento adatto a correggere anche nelle condizioni attuali queste distorsioni è la rivalutazione dei beni d'impresa, tradizionale nel nostro ordinamento.

Il sistema di rivalutazione dei cespiti ammortizzabili permette, infatti, ammortamenti adeguati alla perdita del valore della moneta. La rivalutazione degli ultimi valori fiscalmente riconosciuti evita poi alle imprese l'imposizione su plusvalenze puramente monetarie, eccetera.

La misura di rivalutazione proposta deriva dalla valutazione politica degli effetti congiunti dei vari aspetti fin qui considerati, compreso quello concernente la perdita di gettito che si ritiene sopportabile. In specie, tale valutazione è stata compiuta soprattutto tenendo conto dell'esigenza di:

a) consentire alle imprese lo stanziamento di sufficienti quote di ammortamento e di riservare ai beni strumentali delle imprese un più adeguato regime fiscale (cfr., in questo senso, l'articolo 1 dell'unito disegno di legge).

Questo anche in conformità con la scelta di restituire agli altri incentivi fiscali (sistema cosiddetto « l.i.f.o. » di valutazione delle scorte; accelerazione degli ammortamenti; sospensione delle plusvalenze) la loro funzione;

b) modificare la struttura regressiva dell'imposta inflazionistica che grava sui redditi delle imprese, riequilibrando il sistema di imposizione in modo da renderlo quanto più possibile neutrale;

c) riequilibrare il sistema di imposizione in considerazione degli effetti derivanti da usi impropri delle leggi n. 576 del 1975 e n. 904 del 1977, relativamente ad operazioni di conferimento di complessi aziendali (cfr., in questo senso, gli articoli 2 e 3 dell'unito disegno di legge);

d) rispettare, quanto più possibile, le esigenze civilistiche di fedeltà del quadro di bilancio;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) restituire all'economia ufficiale, e dunque all'imposizione, attività che appartengono all'economia sommersa (cfr., in questo senso, l'articolo 7 dell'unito disegno di legge);

f) disincentivare il deflusso di risorse finanziarie dall'economia dell'impresa, attraverso un severo regime dell'uso del saldo di rivalutazione (cfr., in questo senso, gli articoli 6 e 7 dell'unito disegno di legge);

g) limitare il campo di applicazione della misura, per non introdurre nel sistema fiscale distorsioni costituite dalla riserva alle imprese di un regime fiscale più favorevole di quello assegnato, in fattispecie analoghe, agli altri contribuenti.

Non si vede la necessità di andare oltre, correggendo altri valori di conto, anche perchè il sistema di imposizione sui redditi di impresa:

a) conosce una serie di istituti che, pur originariamente assegnati a funzioni diverse (e principalmente alla funzione di incentivare gli investimenti), moderano gli effetti distortivi dell'imposizione inflazionistica. In specie, si tratta del sistema cosiddetto « l.i.f.o. » di valutazione delle scorte (che permette di rinviare l'imposizione sulle plusvalenze di magazzino, sia reali che monetarie); della facoltà di anticipare gli ammortamenti e di sospendere l'imposizione sulle plusvalenze da smobilizzo (gli effetti finanziari di questa sospensione decrescono, peraltro, in presenza di ammortamenti anticipati), eccetera;

b) ha, di recente, consentito forme generalizzate di rivalutazione economica attuate, in sede di conferimento di complessi aziendali (legge n. 576 del 1975; legge n. 904 del 1977), da una parte consistente del nostro apparato produttivo, strutturatosi in un sistema binario di imprese commerciali e di *holding*;

c) ha, infine, sempre di recente, permesso alle imprese di ammortizzare al 100 per cento le spese di ricerca; previsto forme flessibili di deduzione delle spese incrementative, di manutenzione, eccetera.

4. — Le principali caratteristiche della misura di rivalutazione proposta sono le seguenti:

a) limitazione della rivalutazione ai beni acquistati con risorse proprie e, di riflesso, permanenza dell'imposizione sui cosiddetti utili su debiti (cfr., in questo senso, gli articoli 2 e 3 dell'unito disegno di legge), che formalmente si possono definire come guadagni conseguenti all'investimento di beni reali di attività monetarie ricevute a titolo di finanziamento. Questa scelta si giustifica in base alle seguenti considerazioni.

Il valore dei debiti, almeno a medio-lungo termine, è normalmente costante in termini nominali; il valore dei beni, il cui acquisto ha consentito questi debiti, aumenta in correlazione con l'inflazione; di conseguenza si determina un utile su debiti.

Le imprese sono a loro volta creditrici (verso clienti, eccetera) a termine medio-lungo; di conseguenza, sempre in contesto inflazionistico, per effetto del principio nominalistico, si manifestano le cosiddette perdite su crediti.

Nella generalità dei casi, il saldo (utili su debiti, perdite su crediti) è positivo: le imprese acquisiscono, in definitiva, utili su debiti.

Ordinariamente, questi utili sono tassati. I beni reali vengono, infatti, realizzati in sede di ammortamento (se il bene è utilizzato nell'economia dell'impresa) o di vendita (se il bene ne viene escluso). In specie, l'imposizione avviene per effetto dell'insufficienza delle quote di ammortamento stanziato (che sono quote del valore storico del bene, nette del suo successivo incremento di valore) e dei valori iniziali, da opporre al valore finale per il calcolo della plusvalenza realizzata con la perdita.

Questa forma di imposizione è giustificabile in termini di capacità contributiva. Relativamente ai beni acquistati con indebitamento non c'è, dunque, ragione per una rivalutazione.

I mezzi per limitare la rivalutazione a beni acquistati con risorse proprie sono diversi. Nel 1952 si enucleò dal saldo di rivalutazione la rivalutazione da riferire ai beni ac-

quistati con indebitamento e le si assegnò un particolare e meno favorevole regime fiscale (metodo cosiddetto del *plafond*). Questa soluzione era non solo complicata dal punto di vista gestionale, ma arbitraria, caratterizzata da una distribuzione capricciosa degli effetti della rivalutazione. Essa si fondava, infatti, sul riferimento allo *stock* di investimenti e di indebitamento in essere alla data della rivalutazione, con indifferenza rispetto alle variazioni dimensionali degli investimenti e dell'indebitamento manifestatesi durante il periodo considerato dalla rivalutazione.

In realtà la sfasatura temporale tra il periodo del finanziamento, il periodo del reinvestimento (non necessariamente coincidente) e i periodi (certamente non coincidenti) di stanziamento delle quote di ammortamento ha sempre costituito un limite sostanziale del metodo prescelto nel 1952 (metodo cosiddetto del *plafond*). Tale metodo comporta, infatti, i costi propri di un metodo analitico di rivalutazione, senza tuttavia offrire risultati sufficientemente precisi.

Attualmente, si propone di utilizzare, in sede di applicazione del metodo cosiddetto diretto, coefficienti annui inferiori ai saggi di inflazione.

In questo modo si ottiene, forfezzatamente, la permanenza dell'imposizione sugli utili su debiti. Non si può escludere che, per effetto di questo metodo forfezzario, si manifestino distorsioni. Va comunque considerato che si tratta del metodo più affidabile e meno costoso per raggiungere l'obiettivo;

b) previsione sia del metodo diretto sia del metodo indiretto di rivalutazione. In particolare, il metodo indiretto è ammesso, per i soggetti che tecnicamente lo possono applicare (cfr., in questo senso, l'articolo 3 dell'unito disegno di legge), perchè permette alle imprese di sfruttare talune flessibilità nell'allocazione del saldo di rivalutazione. A queste flessibilità nell'utilizzazione del saldo può corrispondere il parziale differimento dell'imposizione (dato dalla possibilità di anticipare lo stanziamento di maggiori quote di ammortamenti e di ridurre le plusvalenze di più immediato realizzo). Tale dif-

ferimento è, peraltro, (tendenzialmente) transitorio e non permanente, perchè l'imposizione avviene comunque (per effetto dell'insufficiente ammortamento o del basso valore iniziale dei beni non rivalutati);

c) contenimento degli effetti della misura di rivalutazione nei limiti della rivalutazione eventualmente operata in sede di conferimento di complessi aziendali. Questa forma di rivalutazione economica, attuata sulla base di valori che generalmente non riflettono un prezzo effettivo pattuito fra soggetti indipendenti (cfr., in questo senso, gli articoli 2 e 3 dell'unito disegno di legge), ma semplicemente una perizia tecnica, è stata caratterizzata dalla possibilità di:

- 1) evidenziare l'effettivo valore dei beni, secondo le reali esigenze di ammortamento, sfruttando tutte le possibili e necessarie flessibilità;
- 2) rivalutare le scorte;
- 3) rivalutare tutti i beni acquistati con indebitamento.

Se non fossero posti tali limiti si permetterebbe una ingiustificata rivalutazione a cascata.

Per completezza, va notato che tale rivalutazione sarebbe soprattutto ingiustificata in caso di applicazione del metodo indiretto da parte delle società destinatarie di scorpori o di conferimenti. Il capitale proprio di tali società, infatti, già riflette tutti gli elementi della rivalutazione economica operata in sede di scorporo o di conferimento.

Un adeguato correttivo del metodo indiretto consiste, pertanto, nell'ammettere l'uso per la rivalutazione della sola quota del saldo (risultante dalla rivalutazione monetaria del capitale proprio) pari alla rivalutazione monetaria del valore dei beni iscritti nei libri dell'impresa conferente.

I coefficienti di rivalutazione adottabili nel caso della scelta del cosiddetto metodo indiretto sono stati determinati in stretta correlazione con l'andamento degli indici di inflazione nella media annua 1977-1981. La scelta dell'indice di riferimento (costo della vita, prezzi all'ingrosso, prezzi dei beni di investimento) si rivela inutile, perchè

tutti i possibili indizi hanno mostrato, nel periodo considerato, un andamento tale da dar luogo agli stessi coefficienti di rivalutazione.

Per quanto concerne il cosiddetto metodo diretto i coefficienti risultano leggermente più bassi perchè si è tenuto conto, sia pure approssimativamente, del vantaggio derivante dal finanziamento con debiti a medio-lungo termine che comportano, in presenza di tassi di interesse che non si adeguano ai crescenti tassi di inflazione, guadagni di capitale che limitano i danni derivanti dal non adeguamento del valore dei cespiti ammortizzabili.

5. — In particolare, relativamente a ciascun articolo, si aggiunge quanto segue.

Articolo 1. — L'articolo identifica, congiuntamente, l'oggetto della rivalutazione (beni ammortizzabili e pacchetti azionari di controllo) ed una parte dei soggetti ammessi alla rivalutazione (persone giuridiche residenti, ad eccezione degli enti che non svolgono a titolo esclusivo o principale attività commerciale).

Altri soggetti ammessi alla rivalutazione sono, infatti, identificati dall'articolo 7. La ragione di questa distinzione dipende dall'opportunità di prevedere diversi metodi di rivalutazione — metodo cosiddetto diretto; metodo cosiddetto indiretto — e di limitare la rivalutazione con metodo cosiddetto indiretto a quei soggetti la cui struttura giuridica e contabile soddisfa le esigenze di controllo connesse a tale forma di rivalutazione.

In specie, i beni oggetto della rivalutazione sono identificati in base al criterio della strumentalità nell'esercizio di impresa e di speciali esigenze di tutela delle consistenze patrimoniali poste a garanzia di particolari oneri sociali.

Di qui il riferimento specifico alla metà del capitale della società emittente. La deroga all'articolo 2425, ultimo comma, del codice civile ed alle altre norme di legge o di statuto è stata mantenuta dato che l'at-

tuale rivalutazione, come la precedente, ha effetti civili oltre che fiscali.

Gli ultimi due commi dell'articolo disciplinano l'efficacia nel tempo del provvedimento di rivalutazione introducendo, rispetto alla precedente legge di rivalutazione, una importante precisazione che elimina problemi interpretativi sorti, al riguardo, in passato.

Articolo 2. — L'articolo disciplina il metodo cosiddetto diretto di rivalutazione, identificando nell'anno 1980 l'ultimo anno di acquisizione dei beni oggetto di rivalutazione. Questa esclusione dipende dal fatto che i coefficienti sono stati determinati in base ad un sistema di medie annuali, che ovviamente non possono considerare tutta l'inflazione manifestatasi durante il 1981.

Le disposizioni limitative introdotte in relazione all'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, tendono ad evitare una duplicazione di meccanismi di rivalutazione, relativamente agli stessi beni ed allo stesso periodo di tempo.

Individuate in questo modo le fattispecie che richiedono opportune misure di cautela fiscale, la norma si riferisce alla situazione dell'impresa conferente all'atto del conferimento.

Articolo 3. — L'articolo disciplina il metodo cosiddetto indiretto di rivalutazione. Una sostanziale novità, rispetto all'ultima legge di rivalutazione, è costituita dall'adozione di una scala di coefficienti modulata in funzione sia dei tassi di inflazione manifestatisi negli anni considerati sia delle variazioni di struttura del capitale proprio dei soggetti ammessi all'uso del particolare metodo di rivalutazione.

A complemento, per ragioni analoghe a quelle esposte a proposito dell'articolo 2, non si tiene conto, agli effetti del computo del capitale proprio da rivalutare monetariamente, delle riserve costituite in sede di conferimento.

Articolo 4. — L'articolo contiene una norma già presente nella precedente legge di rivalutazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 5. — L'articolo contiene una norma sostanzialmente analoga ad altra già presente nella precedente legge di rivalutazione.

Articolo 6. — L'articolo disciplina, dal punto di vista fiscale, i saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni. La norma è sostanzialmente analoga ad altra già presente nella precedente legge di rivalutazione. Peraltro, dato che la nuova disciplina del credito d'imposta sugli utili distribuiti toglieva all'imposizione la funzione di remora alla distribuzione di utili, la nuova disciplina permette di ottenere lo stesso effetto di remora escludendo che la distribuzione dei saldi comporti la costituzione di un credito d'imposta a favore dei soci.

Articolo 7. — Questo articolo contiene una norma sostanzialmente analoga ad altra già presente nella precedente legge di rivalutazione. Una importante variante consiste, comunque, nell'uso dello strumento della rivalutazione per fare emergere risorse produttive finora non dichiarate. Sono stati rimossi, pertanto, tutti quei vincoli che, in occasione della precedente rivalutazione, limitavano la portata del provvedimento a quei beni che risultano regolarmente contabilizzati fin dall'origine.

Articolo 8. — In relazione alla disciplina complessiva della rivalutazione, ed ai conseguenti obblighi posti a carico di amministratori, sindaci, revisori e imprenditori individuali, l'articolo disciplina specifiche sanzioni.

Articolo 9. — Per tener conto dello squilibrio esistente nella distribuzione del carico tributario fra i vari fattori che concorrono alla produzione del reddito d'impresa, l'articolo esclude dal campo di applicazione dell'imposta locale sui redditi i redditi di impresa prodotti con prevalente apporto di lavoro dell'imprenditore.

Il principio della discriminazione qualitativa dei redditi comporta oneri tributari relativamente maggiori per i redditi a struttura patrimoniale ed oneri tributari relativa-

mente minori per i redditi privi di tale struttura.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, istitutivo dell'ILOR, applicava tale principio in forma imperfetta, escludendo dal campo di applicazione dell'imposta solo i redditi di lavoro dipendente.

Di riflesso, l'imposta insisteva tanto sui redditi con struttura patrimoniale quanto sui redditi privi di tale struttura: in specie, sui redditi con struttura patrimoniale quanto sui redditi di impresa prodotti con il prevalente apporto di lavoro dell'imprenditore.

La disciplina dell'imposta era, dunque, illegittima sul piano costituzionale (violazione del principio di eguaglianza) ed insoddisfacente sul piano dell'efficienza (attuazione solo parziale del principio di discriminazione qualitativa).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 1980, ha, appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973, per la parte in cui comporta l'attrazione al campo di applicazione dell'imposta dei redditi di lavoro autonomo che, analogamente ai redditi di lavoro dipendente, non manifestano « una specifica e congrua capacità contributiva dei lavoratori sottoposti a tributo ».

La stessa discriminazione, insieme con l'inefficienza dell'imposta, permane relativamente ai redditi di impresa prodotti con prevalente apporto di lavoro dell'imprenditore.

La misura tende a rimuovere, congiuntamente, tale discriminazione e tale inefficienza.

L'effetto è ottenuto escludendo dal campo di applicazione dell'ILOR i redditi di impresa prodotti con prevalente apporto di lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari.

Sono interessate dalla misura le imprese individuali che, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono state organizzate col lavoro dell'imprenditore e di non più di tre addetti compresi i collaboratori all'impresa familiare.

I settori interessati saranno, principalmente, quelli dell'artigianato (legge n. 860 del 1956), del commercio al minuto, della pesca, dell'intermediazione e delle rappresentanze commerciali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1 e 3 del medesimo articolo 2425, strumentali per l'esercizio di imprese agricole e commerciali. Non sono ammessi a rivalutazione gli immobili locati o destinati alla locazione, salvo quelli che costituiscono copertura delle riserve tecniche di imprese di assicurazioni o investimento dei fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente.

Le azioni e le quote possono essere rivalutate a condizione che rappresentino almeno la metà del capitale della società emittente.

La rivalutazione è consentita a condizione che i beni di cui ai precedenti commi siano stati acquisiti entro il 31 dicembre 1980.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci o rendiconti e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e all'esercizio successivo.

La rivalutazione dei beni ammortizzabili ha effetto per la determinazione delle relative quote di ammortamento a partire dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio o rendiconto è stata eseguita.

Art. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente già rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,3 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,5 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,6 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti predetti, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Ai fini della presente legge il costo e gli ammortamenti dei beni si assumono al netto delle eventuali rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Per i beni ricevuti in dipendenza di conferimenti fatti ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, la rivalutazione è eseguita attribuendo a ciascuno di essi, in deroga alle disposizioni del primo comma, un valore massimo pari a quello che risulta applicando il coefficiente stabilito per l'esercizio in cui il bene è stato acquisito dall'impresa apportante al prezzo di costo o di acquisto risultante dalla contabilità dell'impresa stessa, diminuito degli ammortamenti fatti prima del conferimento, e assumendo gli ammortamenti fatti dopo il conferimento, ai fini del secondo comma, al netto delle maggiori quote corrispondenti al maggior valore, rispetto al detto prezzo di costo o di acquisto, attribuito al bene dopo il conferimento.

La rivalutazione delle azioni o quote ricevute dall'impresa apportante a fronte del conferimento è eseguita attribuendo ad esse, in deroga alle disposizioni del primo com-

ma, un valore non superiore all'ammontare complessivo dei valori massimi attribuibili, ai sensi del precedente comma, ai beni apportati.

L'impresa apportante deve comunicare alla società ricevente, su richiesta della medesima, i dati relativi alla data e al costo di acquisizione dei beni apportati e agli ammortamenti fatti prima del conferimento.

Art. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo:

20 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

40 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale e delle riserve, ad esclusione delle riserve costituite per la copertura di specifici oneri e passività nonchè degli aumenti di capitale e delle riserve conseguenti ai conferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 2, diminuito delle perdite riportate a nuovo.

Le società e gli enti che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma possono rivalutare i beni provenienti dai conferimenti di cui all'articolo 2 limitatamente alla differenza tra il costo fiscale dei titoli ri-

cevuti dalla società conferente, rivalutato con i coefficienti di cui al primo comma, e l'aumento di capitale deliberato dalla società ricevente, maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo. Si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 2.

La rivalutazione effettuata a norma del presente articolo deve essere eseguita in una sola volta.

Art. 4.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

Art. 5.

I saldi attivi derivanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti devono essere accantonati in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite non possono essere distribuiti utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione, anche per le riserve già iscritte in bilancio a norma dell'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, deve essere deliberata dall'assem-

blea straordinaria, ma non è soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

Art. 6.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 5 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti, senza diritto a credito d'imposta. L'esclusione del credito d'imposta vale anche per i saldi delle rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Art. 7.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare i beni indicati nel primo comma dell'articolo 1 relativi all'attività commerciale esercitata con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 2. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivaluta-

bili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente contabilizzati nelle scritture previste per tali soggetti e che venga redatto un apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate.

I soggetti indicati nel comma precedente possono rivalutare anche i beni di cui all'articolo 2425, n. 2, del codice civile, a condizione che nel prospetto di cui allo stesso comma siano indicate per ciascuna categoria omogenea le quantità esistenti al 31 dicembre 1981 distinte per periodo di formazione e con l'indicazione dei valori ad essi attribuiti. Il valore rivalutato non può superare il 60 per cento del costo medio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1980.

Per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo sono comunque obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

I saldi attivi delle rivalutazioni eseguite dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se distribuiti, concorrono a formare il reddito imponibile dei soci. Nelle ipotesi previste dal penultimo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei precedenti commi non si considera riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche non residenti

e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Art. 8.

Gli amministratori, i sindaci o i revisori e gli imprenditori individuali, in caso di violazione delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 4 e del comma quinto dell'articolo 7, sono puniti con l'ammenda da un milione a dieci milioni di lire, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per la durata da uno a due anni.

L'ammenda di cui al comma precedente si applica per la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e per la comunicazione di dati incompleti o inesatti, salvo il risarcimento dei danni che ne siano derivati all'altra società.

Art. 9.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi:

a) i redditi delle piccole imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) i redditi delle piccole imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) i redditi delle piccole imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Sono considerate piccole imprese ai fini dell'imposta locale sui redditi le imprese individuali che per la maggior parte del periodo d'imposta sono state organizzate con il lavoro del titolare e di non più di

tre addetti, compresi i collaboratori di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e al terzo comma dell'articolo 49 dello stesso decreto.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo e stimate in 40 miliardi di lire per l'esercizio 1982 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalla legge 4 novembre 1981, n. 626.